



Fondo pensione dipendenti gruppo Enel

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL
GRUPPO ENEL
(FOPEN)**

REGOLAMENTO
“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)”

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2021

Cos'è

La **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**, introdotta con legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è una forma di prestazione di previdenza complementare anticipata, disciplinata dall'art.11, commi 4 e ss., del D. Lgs 252/05, che consiste nell'erogazione frazionata di tutto, o soltanto di parte, del montante accumulato.

Requisiti per la richiesta

La RITA è condizionata alla sussistenza, alla data di presentazione della domanda di accesso, dei seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi al momento della richiesta della RITA;
- almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa¹;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi riguardante alternativamente coloro i quali
 - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (DPR 917/1986).
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al momento della richiesta della RITA;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro dell'UE).

Richiesta

Per richiedere la RITA è necessario presentare al fondo pensione l'apposito modulo, scaricabile dal sito www.fondofopen.it, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate, corredato dalla documentazione richiesta attestante i requisiti di accesso a tale prestazione.

Qualora l'aderente abbia in corso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di retribuzione (cessione di quinto di stipendio) o una "delegazione di pagamento", l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'autorizzazione della società finanziaria erogatrice del prestito

Fase di Erogazione

L'erogazione della RITA è prevista dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, con **frequenza trimestrale**.

¹ Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma. (Circolare Covip n. 4209 del 17/09/2020)

L'elemento della frazionabilità in rate è un requisito imprescindibile: **la RITA non può, pertanto, essere concessa in tutti quei casi in cui**, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.**

La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso di erogazione della RITA, trattamenti pensionistici anticipati (ad es. "Pensione anticipata" "Pensione anticipata Quota 100", "Pensione anticipata Opzione donna", "Pensione anticipata dei cc.dd. Lavoratori precoci") o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di primo pilastro

A seguito dell'attivazione della RITA, la porzione della posizione per la quale si chiede il frazionamento resterà ad ogni modo investita e la maggiore o minore redditività del comparto prescelto influirà sul valore della RITA². Fatta salva una diversa volontà dell'aderente da indicarsi sull'apposito modulo, il montante destinato alla RITA sarà trasferito sul comparto garantito. Resta ferma, anche in questo caso, la possibilità, per ciascun aderente di effettuare lo switch in qualsiasi momento durante la fase di erogazione.

Nell'eventualità che venga trasformato in RITA soltanto una parte del proprio montante, la residua parte resterà investita nel proprio comparto di appartenenza e sulla stessa sarà possibile esercitare le prerogative ordinarie della previdenza complementare.

Sono consentiti versamenti contributivi volontari che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non destinato alla RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di erogazione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche

Trattandosi di una prestazione di previdenza complementare a tutti gli effetti, alle rate si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria

Revoca

A ciascun aderente è concesso richiedere la revoca della prestazione una sola volta. Per richiederla è necessario inviare al Fondo l'apposito modulo, scaricabile dal sito www.fondofopen.it nella sezione modulistica, secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate.

Tuttavia, in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione, lo stesso riguarda l'intera posizione e quindi anche la porzione di montante trasformato in RITA, con conseguente **revoca automatica** della stessa; sarà possibile richiedere nuovamente la RITA presentando domanda al fondo cessionario.

Costi

La richiesta è soggetta ad un costo di €15 annui per tutta la durata della prestazione, prelevato al momento dell'erogazione della prima rata di ciascun anno.

Regime fiscale

Dal punto di vista fiscale, il montante trasformato in RITA – sia esso l'intero importo della posizione accumulata o una quota parte dello stesso – è assoggettato a tassazione sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

² Il valore delle rate cambierà in corso di erogazione in base all'andamento della gestione: ogni rata sarà, dunque, calcolata sul montante in gestione diviso il numero di rate da corrispondere.

Normativa di riferimento

[Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#)

[Circolare Covip 8 febbraio 2018, prot. n. 888](#)

[Circolare Covip 17 settembre 2020, prot. n. 4209](#)

Allegati:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 1, LETT. R) DEL D.P.R. N. 445/00);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

(ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. r) del D.P.R. N. 445/00)

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto, nato ail CF,
, in relazione alla richiesta di RITA con anticipo di non oltre 10 anni rispetto alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e con inoccupazione di almeno 24 mesi successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro aziendale,

DICHIARA

-di essere DISOCCUPATO dalla data __/__/____ ad oggi, e quindi:

di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma

oppure

di non svolgere una tale attività lavorativa da cui abbia ricavato un reddito da lavoro minimo escluso da imposizione dal ad oggi

Luogo....., data

Firma leggibile